

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Assegno di divorzio, parametri concreti: durata del vincolo, possibilità di recupero percorso professionale, aspettative sacrificate

Il presupposto per riconoscere l'assegno di divorzio non è né il raffronto con il pregresso tenore di vita né il solo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica del richiedente, ma è la stessa funzione dell'assegno di divorzio - che comprende anche un contenuto perequativo-compensativo - a condurre, quale declinazione costituzionale del principio di solidarietà, al riconoscimento di un contributo che, partendo dalle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. In questo senso rilevano, quali parametri concreti per la valutazione del giudice, l'età dei richiedenti, la durata del vincolo, la possibilità o meno di recuperare un percorso professionale, le aspettative eventualmente sacrificate in funzione della costruzione della relazione familiare.

NDR: La pronuncia è conforme a [Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza del 11.7.2018, n. 18287](#).

Tribunale di Milano, sezione nona, sentenza del 4.10.2018

...omissis...

Con ricorso *omissis* chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario *omissis* con *omissis* e dalla quale si era separato con verbale di separazione consensuale in data 11/10/2006 (omologa del Tribunale di Milano in data 22/11/2006); di dare atto che non sussistono i presupposti per il riconoscimento alla moglie di un assegno divorzile, revocandosi per l'effetto l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento di euro 2.500,00 stabilito in favore della moglie in sede di separazione, premessa l'autosufficienza economica dei due figli maggiorenni della coppia *omissis*.

Con memoria difensiva del 13/3/2017 si costituiva *omissis* che aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva in via riconvenzionale il riconoscimento in suo favore di un assegno di euro 4.500,00 mensili, con vittoria di spese.

All'udienza presidenziale del 13/6/2017 il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, verbalizzate le dichiarazioni delle parti, esaminati i documenti, emetteva i provvedimenti provvisori ex art. 708 c.c.p., stabilendo a carico di *omissis* l'obbligo di corrispondere a *omissis* un assegno di mantenimento pari ad euro 1.600,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Nominava se stesso giudice istruttore e fissava udienza di prima comparizione per il giorno 25 gennaio 2018. Depositata le memorie integrative, alla prima udienza il Giudice formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., con esito negativo avendovi aderito la sola *omissis* e, su richiesta delle parti; venivano concessi i richiesti termini di cui all'art. 183, VI comma nn. 1, 2 e 3 c.p.c. All'udienza di discussione dei mezzi di prova ex art. 183, VII comma c.p.c. del 2 maggio 2018 il Giudice pronunciava ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie trattandosi di circostanze documentali o documentabili ed invitava le parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate agli ultimi tre anni ancora non in atti. Ritenuta, pertanto, sulla base di tutte le risultanze documentali e istruttorie acquisite, la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 Maggio 2018 e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica, veniva trattenuta in decisione e poi rimessa al Collegio.

Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice con l'ordinanza sopra riportata, vertendosi su questioni di carattere esclusivamente economico.

Ciò premesso, la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.

I coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario *omissis* si sono separati con verbale di separazione consensuale l'11/10/2006 (omologa del Tribunale di Milano in data 22/11/2006). Dall'unione coniugale sono nati *omissis* (della cui data di nascita manca agli atti l'indicazione), tutti pacificamente autonomi economicamente, come dichiarato dalle parti.

Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accettato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.

Questione, invece, controversa sia in punto di an sia in punto di quantum è quella relativa al diritto della signora *omissis* all'assegno divorzile.

Parte attrice sostiene che la moglie non avrebbe diritto all'assegno divorzile, atteso l'evidente peggioramento delle condizioni economiche del marito e l'autosufficienza della moglie.

Parte convenuta insiste, invece, per il riconoscimento di un assegno divorzile maggiore anche a quello accordatole in sede di separazione deducendo che, in considerazione della modesta pensione, non è in grado di provvedere al proprio sostentamento.

A fronte delle opposte prospettazioni in fatto, sono necessarie, ad avviso del Collegio, alcune preliminari considerazioni in punto di diritto in relazione all'assegno divorzile anche alla luce del recente pronunciamento della Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 182887/18 depositata l'11/7/2018.

Come noto il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto ai sensi dell'art. 5, comma 6 Legge 898/70, in seguito all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più debole per far fronte alle proprie esigenze.

Per un lungo periodo, secondo la giurisprudenza costante, il parametro al quale rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi economici del richiedente l'assegno, era il tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio (cfr. le sentenze a Sezioni Unite nn. 11490 e 11492 del 29 novembre 1990). In particolare e più nello specifico secondo il consolidato precedente orientamento della Suprema Corte "l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione" (confr. da ultimo Cass. Sez. I 5.2.2014 n. 2546).

La Suprema Corte nell'enunciare nella successiva ed innovativa sentenza n. 11504 del 2017 il cambiamento di orientamento ha ritenuto non più attuale e non in linea il precedente consolidato indirizzo secondo cui il parametro di riferimento - al quale rapportare l'"adeguatezza-inadeguatezza" dei "mezzi" del richiedente - è stato costantemente individuato nel "tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio" (così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990), risolvendosi altrimenti in una "locupletazione illegittima" in quanto fondata esclusivamente sul fatto della "mera preesistenza di un rapporto matrimoniale ormai estinto ed inoltre di durata tendenzialmente sine die". Ancorare il parametro di riferimento al quale rapportare l'adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi del richiedente al tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio determinava a parere dei Supremi Giudici una indebita commistione tra le due "fasi" del giudizio e tra i relativi accertamenti che, essendo invece pertinenti esclusivamente all'una o all'altra fase, dovevano per ciò stesso essere effettuati secondo l'ordine progressivo normativamente stabilito. Secondo la Corte, esplicitando le premesse svolte, alla luce di tali considerazioni utilizzare il parametro del "tenore di vita" per individuare l'adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno nonché la possibilità/impossibilità dello stesso di procurarsi, nella prima necessaria fase dell'an debeat, collideva radicalmente con la natura stessa dell'istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici: ciò in quanto "con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale" e "... un'interpretazione delle norme sull'assegno divorzile che producano l'effetto di procrastinare a tempo indeterminato il momento della recisione degli effetti economico-patrimoniali del vincolo coniugale, può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia successivamente alla disgregazione del primo gruppo familiare, in violazione di un diritto fondamentale dell'individuo (cfr. Cass. n. 6289/2014) che è ricompreso tra quelli riconosciuti dalla Cedu (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9)".

La Corte, alla luce del richiamato principio di autoresponsabilità e ricavando una base normativa dall'art. 337 septies, comma 1, c.c. (che riconosce un assegno ai figli maggiorenni "non indipendenti economicamente"), individua pertanto come nuovo parametro al quale rapportare - nella prima fase dell'an debeat - l'"adeguatezza-inadeguatezza" dei "mezzi" dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio e la "possibilità-impossibilità per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli" - l'"indipendenza economica", normativamente equivalente a quello di "autosufficienza economica".

Soltanto nella successiva fase del "quantum debeat" era legittimo procedere ad un "giudizio comparativo" tra le rispettive "posizioni" personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi, secondo gli specifici criteri dettati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per tale fase del giudizio.

Con la recente sentenza a Sezioni Unite n. 18287/18 depositata l'11/7/2018 la Corte ha inteso dare una veste interpretativa più aderente alla realtà sociale evidenziando come sia il criterio del "tenore di vita" sia il criterio dell'"autosufficienza economica" siano "esposti al rischio dell'astrattezza e del difetto di collegamento con l'effettività della relazione matrimoniale. Tale collegamento diventa meramente eventuale ove si assuma come parametro l'autosufficienza economica ma può perdere di rilievo anche con l'ancoraggio al tenore di vita ove questo criterio venga assunto esclusivamente sulla base della comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e, dunque, valutando la potenzialità e non l'effettività delle condizioni di vita matrimoniale". In particolare, la Corte ha ribadito con fermezza come il solo criterio dell'autosufficienza economica preso in considerazione dalla sentenza n. 11504 del 2017, con il riconoscimento all'assegno divorzile di una natura strettamente ed esclusivamente assistenziale, se da un lato risponde al principio di autoresponsabilità del coniuge nella scelta anche unilaterale di sciogliersi dal vincolo del matrimonio (a fronte invece della sostanziale "potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita"), dall'altro non considera "le scelte di entrambi i coniugi che hanno determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 c.c.". Conseguentemente, necessariamente, il superamento della rigida distinzione tra i criteri sopra indicati nell'ottica di un'interpretazione fondata sul modello costituzionale di matrimonio basato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi, libertà di scelta, reversibilità della decisione ed autoresponsabilità, sicché alla natura assistenziale dell'assegno sancita dall'art. 5 in favore del coniuge che non abbia "mezzi adeguati", si accompagna una funzione "compensativa-equilibratrice", da collegare causalmente "alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità di situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare". Il giudice del divorzio, dovrà, pertanto, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, attenersi al seguente principio di diritto: "il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".

Il presupposto per riconoscere l'assegno di divorzio non è, quindi, né il raffronto con il pregresso tenore di vita né il solo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica del richiedente, ma è la stessa funzione dell'assegno di divorzio – che comprende anche un contenuto perequativo-compensativo- a condurre, quale declinazione costituzionale del principio di solidarietà, "al riconoscimento di un contributo che, partendo dalle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare". In questo senso rilevano, quali parametri concreti per la valutazione del giudice, l'età dei richiedenti, la durata del vincolo, la possibilità o meno di recuperare un percorso professionale, le aspettative eventualmente sacrificate in funzione della costruzione della relazione familiare.

Orbene, premesso questo nuovo indirizzo di giurisprudenza e collocandone i principi nel caso di specie, da tutto quanto complessivamente emerso, sulla base della documentazione versata in atti, a parere di questo Collegio la signora *omissis* non può ritenersi persona dotata "di mezzi adeguati", risultando altresì anche nell'impossibilità oggettiva di procurarseli, in primo luogo in considerazione dell'età (è persona di *omissis* anni), delle sue condizioni di vita personale, della sua situazione reddituale ed economica di persona che non ha mai svolto un'attività professionale e che si è pacificamente dedicata alla famiglia e alla cura dei due figli ormai autosufficienti.

E' documentato dalle produzioni in atti (Modello Unico 2014, 2015, 2016, 2017) che la resistente percepisce la pensione di anzianità per euro 175,00 netti mensili, ed è proprietaria

di tre immobili, *omissis*. Detta situazione reddituale e patrimoniale della signora *omissis* è comprovata dalle dichiarazioni dei redditi *omissis*, rammentandosi che nel reddito annuo ivi indicato è compreso l'ammontare dell'assegno di mantenimento stabilito in euro 30.000 (euro 2.500,00 mensili). La resistente ha altresì percepito dal coniuge, dal momento della separazione, la somma di euro 150.000,00 in tre "tranches" tra il 2006 ed il 2007, da intendersi (cfr. verbale di separazione consensuale) come acconto su una eventuale "una tantum" da concordarsi in sede di divorzio, somma utilizzata dalla resistente negli anni per le proprie necessità (circostanza non contestata). Pare pertanto evidente come alla luce di quanto emerso, al momento la resistente sia priva di una fonte di reddito adeguata, potendo confidare sull'importo minimo mensile pari alla modestissima pensione, e non potendo in un modo attivarsi diversamente per svolgere attività lavorativa (peraltro neppure ventilata dal ricorrente) in rapporto non solo all'età ma anche alla circostanza che la medesima è rimasta fuori dal mercato del lavoro per tantissimi anni risultando pertanto assolutamente impossibile inserirsi in un qualsivoglia settore. Quanto alle condizioni patrimoniali complessive la sig.ra *omissis* non ha taciuto di locare a terzi l'immobile di *omissis* ma solo per cinque settimane all'anno nei mesi estivi, con un introito stagionale e non paragonabile ad un reddito costante e duraturo; pacifico anche che il secondo immobile di *omissis* sia attribuito alla figlia *omissis* - che non risulta stabilmente occupata - in comodato gratuito. Dette circostanze mettono in luce l'incapacità della sig.ra *omissis* a raggiungere autonomamente quei "mezzi adeguati" rispetto al contributo significativo che la resistente ha apportato nel corso della relazione coniugale, in quanto il reddito complessivo non può ridursi ad un importo minimo per il sostentamento (si consideri peraltro, che solo le spese dell'abitazione della sig.ra *omissis* ammontano a circa euro 3.000 annui). Quanto al patrimonio immobiliare della resistente, infatti, solo in parte quest'ultimo può considerarsi "compensativo" dell'apporto della donna alla vita della famiglia, essendosi la crisi coniugale acuita solo negli ultimi anni (cfr. memoria di costituzione depositata il 13/3/2017 dalla resistente e memoria integrativa depositata l'11/12/2017 dal ricorrente), con una dedizione costante della madre alla vita di famiglia e ai figli, supportati di certo economicamente dal padre anche dopo la separazione (circostanza affermata dall'attore e non contestata specificamente dalla convenuta) ma nel tempo rimasti a *omissis* con la madre a seguito del trasferimento del padre in *omissis* per ragioni professionali; non v'è dubbio dunque che la resistente abbia contribuito alla costruzione della posizione sociale del marito, che ha svolto attività prima di perito commerciale e poi di imprenditore. Nel 1997, il Rag. *omissis* acquistava, infatti, dalla *omissis* lo Stabilimento *omissis* acque minerali a *omissis* in *omissis* ed oggi, oltre a godere di una pensione di anzianità, risulta ancora rivestire la carica di sindaco nella società *omissis*, nonché di socio al 60% della *omissis*. Dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti dal ricorrente solo sino al 2016 (per l'anno di imposta 2015) risulta che lo stesso ha percepito importi lordi *omissis*. Quanto al patrimonio immobiliare, il sig. *omissis* risulta proprietario di due immobili *omissis*. Dunque, pur provato dal ricorrente (cfr. docc. 1 e 2 allegati alla già citata memoria del 20/3/2017) che con ricorso depositato in data 21.11.2011 davanti al Tribunale di Oristano, la *omissis* ha richiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e che gli immobili del *omissis* risultano sottoposti ad una iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia Servizi di Riscossione per euro 256.454,40 per ingenti debiti pregressi e non onorati, non può dubitarsi della disparità reddituale e anche patrimoniale fra le posizioni dei coniugi, evolute nel corso della lunga relazione familiare.

La disamina di tali elementi, anche alla luce del nuovo orientamento interpretativo, porta pertanto nel caso di specie a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno in favore della sig.ra *omissis*.

Passando alla determinazione del quantum dell'assegno va tuttavia evidenziata la parziale flessione dei redditi del ricorrente rispetto al 2005, anno antecedente alla separazione (quando il Sig. *omissis* percepiva un reddito mensile netto di euro 4.623,00, cfr. PF 2006) e alla complessiva difficoltà finanziaria della *omissis* negli ultimi anni sicché, anche a fronte dell'esborso di euro 150.000,00 in favore della sig.ra *omissis* in sede di separazione si ritiene di riconoscere alla stessa un assegno divorzile nella misura di euro 1.600,00 mensili, importo da corrisondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), con il conseguente rigetto tanto della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento formulata dall'attore quanto della domanda di aumento dell'importo del medesimo formulata dalla convenuta. Va altresì respinta la richiesta della resistente ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni di ordinare a terzi, *omissis* e assistenza a favore dei *omissis* e *omissis* e *omissis* la corresponsione dell'assegno, non

essendo indicati specificamente né l'entità (se totale o parziale) né la durata del denunciato inadempimento dell'obbligato. La natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello status e il tenore della presente decisione costituiscono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

pqm

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio *omissis*; pone a carico di *omissis* l'obbligo di corrispondere a favore di *omissis*, ex art. 5 legge n. 898/1970 e successive modificazioni, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile mensile di euro *omissis*; rigetta ogni altra domanda delle parti; compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1). Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com